

## **STATUTO**

### **GHIARE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA'**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: BERCETO PR VIA MANUBIOLA 7

Numero REA: PR - 286840

Codice fiscale: 03041960349

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 06-08-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "B" al Rep. n. 38.838/18.204**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Denominazione e Sede)**

È costituita la società denominata "GHIARE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA'" e assume la sigla "GHIARE FUTURA" che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente che legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso. La società ha sede nel Comune di BERCETO (PR) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Nell'ambito del detto Comune l'indirizzo è quello risultante presso il competente Registro Imprese, secondo le risultanze dell'atto costitutivo e dei successivi trasferimenti da deliberarsi o con decisione dei soci (adottata anche semplicemente mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto) o dall'Organo Amministrativo; con le medesime formalità la società potrà istituire altrove e sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e unità locali in genere.

Il trasferimento della sede in comune diverso dall'originario e l'istituzione/soppressione di sedi secondarie, considerate modifiche dell'atto costitutivo, debbono essere adottate dai soci mediante deliberazione assembleare.

La cooperativa assume, altresì, la funzione e la natura di Comunità Energetica Rinnovabile (CER), applicando la normativa di riferimento, come meglio dettagliato nel prosieguo del testo statutario.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato. La cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, e unità locali comunque denominate anche altrove, su delibera dei competenti organi sociali.

La cooperativa agirà prevalentemente sul territorio della frazione di Ghiare, nel Comune di Berceto (Parma) e dei territori limitrofi. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano:

a) le disposizioni in tema di cooperative nonché, in quanto compatibili con le suddette leggi, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera e cioè in base alla legge 8 novembre 1991 n. 381;

b) le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci cooperatori lavoratori;

c) le norme del codice civile relative alle società cooperative;

d) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | e) le norme contenute nel D.Lgs. 112/2017, ove applicabili;<br>f) le norme contenute nel D.Lgs. 117/2017, in quanto compatibili;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | g) le norme contenute nella Legge Regione Emilia Romagna 17 luglio 2014, n. 12 (norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), in quanto compatibili;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | h) le norme contenute nella Legge Regione Emilia Romagna 03 agosto 2022, n. 12 (disposizioni in materia di cooperative di comunità), in quanto compatibili;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | h) ogni futura normativa nazionale inerente le cooperative di comunità.<br>Le attivazioni di una o più Configurazioni ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 199/2021, intese come sistemi realizzati dai clienti finali e riconducibili alla medesima cabina primaria, finalizzati all'autoconsumo diffuso e disciplinati dal TIAD e dal Decreto CACER per la determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, sono realizzate aderendo alla normativa in materia di comunità energetiche rinnovabili. |  |
|  | <b>Art. 2 - Durata e adesioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo, perciò potrà aderire ad una o più Associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione giuridicamente riconosciute ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di salvaguardia ambientale, di lavoro o di servizio.                                   |  |
|  | <b>TITOLO II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | <b>SCOPO - OGGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>Art. 3 (Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | - lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone di cui all'articolo 4 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | La società è costituita per agevolare ogni iniziativa in forma coordinata tesa a perseguire - senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 del d.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, e nel contempo, gli scopi mutualistici di seguito evidenziati. In riferimento all'articolo 2 del citato d.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 le attività di impresa di interesse generale che la cooperativa si                                |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | propone di svolgere fanno riferimento alle previsioni contenute nelle lettere a), c), d), e), f), i), k), l), p) dell'articolo stesso.                                                                                                                                                               |  |
|  | I soci, attraverso la partecipazione alla cooperativa, perseguono l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali per loro stessi, per la comunità e/o per le aree locali in cui opera la cooperativa, e non quello di ottenere profitti finanziari.                                 |  |
|  | Lo scopo che i soci operatori lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.        |  |
|  | Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.                |  |
|  | Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e sue eventuali future modificazioni.                                                                              |  |
|  | Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.Lgs 112/2017.                                                                                                                       |  |
|  | La società, sussistendone i requisiti di legge, verrà iscritta al Registro Unico del Terzo settore - sezione cooperative sociali.                                                                                                                                                                    |  |
|  | Attraverso la costituzione di una struttura organizzativa comune la società esercita un'attività economica coordinata con quella dei soci, al fine di facilitare il perseguimento dei loro scopi sociali e degli obiettivi economici compatibili con gli scopi e gli orientamenti della cooperativa. |  |
|  | All'interno del territorio di riferimento la cooperativa si propone di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle comunità.                                                                                                                                             |  |
|  | Lo scopo che i soci operatori fruitori (detti anche "consumatori") intendono perseguire è quello di poter fruire dei servizi realizzati dalla cooperativa alle migliori condizioni qualitative ed economiche possibili.                                                                              |  |
|  | Lo scopo che i soci produttori intendono perseguire è quello di valorizzare la produzione energetica degli impianti di loro proprietà destinata principalmente al consumo locale, attraverso l'attività di una o più Comunità Energetiche Rinnovabili organizzate e/o gestite dalla cooperativa.     |  |
|  | In particolare nel settore della sostenibilità ambientale la cooperativa ha per scopo:                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri soci, alla comunità e alle aree locali in cui la cooperativa stessa opera;                                                                                                                                                              |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | - produrre, acquistare e/o organizzare, gestire e vendere beni e/o servizi nel modo più vantaggioso per i soci cooperatori, migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, riducendo, al contempo, l'impatto ambientale dei consumi dei soci e delle loro attività sulla comunità;                                                                                                                                                                                      |
|  | - sensibilizzare i soci e le comunità in cui vivono sui temi della sostenibilità ambientale, in particolare in tema di produzione e utilizzo di energie rinnovabili;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | - accrescere culturalmente le comunità intercettate sulle buone pratiche ambientali, soprattutto in termini di vantaggi derivanti dal collegamento diretto, in ambito locale, tra produzione energetica e consumi dell'energia prodotta.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Il progetto cooperativa punta inoltre ad incentivare la nascita e sostenere lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, professionali e di artigianato, rivolgendo particolare attenzione alla loro sostenibilità sociale ed ambientale e con un occhio di riguardo ai giovani, favorendo il networking e lo scambio di competenze.                                                                                                                                                                  |
|  | Oltre allo sviluppo e al sostegno del lavoro, il progetto prevede l'impegno alla realizzazione di attività culturali e formative che possano favorire il confronto e lo scambio di idee, contribuendo così alla creazione di un ecosistema favorevole alla nascita delle attività lavorative di cui sopra ed alla soddisfazione delle esigenze in campo educativo, culturale, di crescita personale e collettiva e di intrattenimento, espresse dalla comunità e, in particolare, dai soci consumatori. |
|  | Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lg. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. c) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ancora dal D.lgs 112/2017, nonché la cancellazione dal sunnominato Registro Unico.                                                                                                                   |
|  | La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | La società cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci e a favore di terzi non soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | La società cooperativa nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, rispetta e promuove i diritti della persona come riconosciuti nella Costituzione della Repubblica italiana, nella Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nelle Convenzioni internazionali in materia di Diritti Umani.                                                                         |
|  | L'attività della cooperativa è volta alla valorizzazione delle competenze della popolazione residente nel Comune di Berceto e nei Comuni limitrofi (di seguito anche "territorio"), delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | tradizioni culturali, delle risorse territoriali, proseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni e servizi, al recupero di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale "sociale".                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | La società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | Lo scopo mutualistico e lo scopo sociale si integrano e si completano con l'obiettivo di perseguire finalità di utilità sociale e beneficio comune a vantaggio dei soci, dell'ambiente e della comunità tutta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dal D.Lgs 112/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>Art. 4 (Oggetto sociale)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | La società cooperativa, con riferimento allo scopo sociale, nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto attività previste dalla lettera a) dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e, in particolare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | - gestione di servizi sociali e socio-educativi rivolti, in particolare, all'educazione, alla sostenibilità ambientale, alla promozione culturale e artistica, alla gestione e recupero del territorio, alla diffusione della cultura della solidarietà; gestione di iniziative e strutture didattiche, servizi di supporto alle attività scolastiche; gestione di residenze protette, comunità, anche terapeutiche, residenziali e semi residenziali, strutture per il trattamento e recupero di soggetti dipendenti da sostanze o autori di violenze di genere, gestione di eventi e strutture aggregative finalizzata alla prevenzione dei fenomeni di devianza; |  |
|  | - gestione di centri anti violenza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | - gestione di centri di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | - servizi Informa Giovani;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | - gestione ludoteche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - gestione asili e scuole per l'infanzia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | - gestione di attività di supporto scolastico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | La società cooperativa, sempre in riferimento allo scopo sociale, nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha altresì per oggetto attività previste dalla lettera b) dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e, in particolare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | - attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, anche con gestione diretta di ristoranti, bar e punti ristoro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | - pulizie civili e industriali: progettazione, gestione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali in edifici pubblici e/o privati, quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture ospedaliere sanitarie e socio assistenziali, scuole, alberghi, convitti, caserme etc., nonché relativi a beni di natura storica, artistica ed archeologica, pubblici e/o privati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | - pulizia bagni pubblici e/o privati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - pulizia fontane pubbliche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | - pulizia e servizi di supporto a mercati, fiere e spettacoli itineranti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | - progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse, quali: raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale e/o meccanico; raccolta, trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero; raccolta, trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero; raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi; raccolta e trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti; pulizia e manutenzione delle attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti; gestione isole ecologiche, centri di raccolta, centri di riuso, gestione impianti di riciclaggio e di compostaggio; pulizia e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private, pulizia, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade; |  |
|  | - progettazione, manutenzione e ripristino di strade, sentieri e aree verdi in generale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | - progettazione, manutenzione e ripristino di parchi e giardini e dei manufatti, anche d'arte, ivi locati anche per la sola pulizia ed il riordino;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | - diserbo strade e piazze e loro pertinenze;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | - manutenzione, pulizia e bonifica aree boschive, parchi, canali, aree fluviali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | - ristrutturazione e manutenzione di fabbricati e di strutture edili in genere;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | - gestione impianti di energia alternativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - trasporto di cose e persone per conto proprio e per conto di terzi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari, centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze, ostelli, ivi compresa la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | - gestione impianti sportivi in genere e relativi servizi aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | compreso l'allestimento delle stesse;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | - gestione di mense aziendali, ospedaliere; scolastiche, RSA e n.c.a.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - servizio di preparazione e consegna di pasti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | - servizi ricettivo-alberghieri, servizi di rifacimento letti ed accudienza in alberghi, convitti e caserme e luoghi di cura e collettività in genere, smistamento e distribuzione pasti preparati da terzi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - attività di trasporto conto terzi di cose e persone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - attività di trasporto intermodale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | - servizi logistici e di facchinaggio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - gestione di strutture di utilità culturale per favorire l'aggiornamento degli operatori del settore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - servizi di front office e portierato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | - servizi di informazione, accoglienza turistica ed inserimento dati statistici presso gli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | - servizi per biblioteche, archivi, spazi museali, archeologici ed espositivi, concerti, spettacoli, congressi e più in generale di qualsiasi bene ed evento culturale, nello specifico: reception, biglietterie, guardaroba, accoglienza al pubblico e prima informazione, promozione di eventi culturali, guide, accompagnatori turistici, interpreti e traduttori, custodia ed intrattenimento bambini, controllo, gestione e manutenzione dei sistemi di allarme con servizio di telecontrollo e di pronto intervento; |  |
|  | - attività di bidellaggio in istituzioni scolastiche pubbliche e private;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | - guardianaggio, vigilanza e attività di custodia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | - attività di manipolazione di prodotti alimentari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | - servizi di confezionamento ed imbustaggio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - attività di costruzione, gestione, implementazione banche dati, immissione ed elaborazione dati conto terzi, costruzione e gestione siti web e quant'altro connesso alle tecnologie elettroniche, informatiche e multimediali;                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | - attività di progettazione e gestione di sportelli, anche telematici, rivolti ai cittadini, alle imprese e agli enti, finalizzati alla promozione della cultura digitale e al supporto nell'innovazione e nella transizione digitale;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - altre attività affini e collegate alle precedenti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | - acquisto, la vendita, la locazione e l'installazione di strutture mobili e arredi per stands espositivi, di attrezzature per cucine provvisorie, d'impianti elettrici, idraulici, di climatizzazione e sanitari per fiere, mostre e manifestazioni in genere;                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | - vendita, il noleggio e l'allestimento di spazi espositivi in fiere, mostre e manifestazioni in genere;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | - gestione di eventi quali fiere, mostre e manifestazioni in genere;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | - gestione di budget pubblicitari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

9 di 41

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | attività sociali, istituzionali, associative, commerciali e imprenditoriali del territorio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | m) gestione diretta o indiretta di spazi e attività dedicati al supporto scolastico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ripetizioni, aiuto compiti, accompagnamento casa-scuola) per scolari e studenti e servizi di baby parking e/o ludoteca;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | n) gestione di spazi comuni da utilizzare per attività di co-working e sale studio, quali sedi condivise per associazioni o enti destinati ad attività culturali realizzate dalla cooperativa o da terzi, a laboratori artigianali gestiti dalla cooperativa o da terzi, ad attività di aggregazione e/o somministrazione di bevande e alimenti gestite dalla cooperativa o da terzi, ad attività commerciali gestite dalla cooperativa o da terzi, quali sede di manifestazioni ed eventi gestiti dalla cooperativa o da terzi e a sale prove musicali gestite dalla cooperativa o da terzi; |  |
|  | o) gestione, diretta o indiretta, di esercizi di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, gastronomia, panetterie, forni e pasticcerie artigianali e industriali volti a valorizzare, in particolare, i prodotti e le tipicità del territorio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | p) gestione diretta o indiretta di strutture ricettive quali alberghi, anche diffusi, bed and breakfast, affittacamere, ostelli e ogni altra struttura destinata all'accoglienza, orientati ad accrescere l'attrattiva turistica del territorio e l'accoglienza dei visitatori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | q) gestione diretta o indiretta di impianti sportivi e strutture collegate, con criteri di accessibilità anche per le classi meno abbienti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | r) noleggio di veicoli e attrezzature atte a favorire la scoperta e fruizione del territorio e lo spostamento di persone e cose ecologicamente sostenibile;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | s) organizzazione e gestione di manifestazioni e eventi, ricreativi e culturali, anche per conto terzi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | t) organizzazione e gestione di incontri, dibattiti, confronti su ogni tematica, anche per conto terzi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | u) organizzazione e gestione di concorsi e workshop, anche per conto terzi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | v) prestazioni di servizi alla persona, domiciliari e non, e alle attività commerciali del territorio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | w) organizzazione e gestione di centri estivi per bambini e/o ragazzi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | x) interventi a supporto e a favore del settore agricolo, anche tramite creazione e gestione di attività ludico-istruttive inerenti il settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fattorie didattiche e percorsi tematici);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | y) attività commerciali, anche on line, artigianali e industriali connesse e funzionali alle precedenti attività, esercitate, prevalentemente, sul territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Con riferimento, in particolare, alle previsioni della lettera e) dell'Art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, abbracciando l'approccio alle questioni ambientali dell'AGENDA 2030 ed evoluzioni future, con particolare attenzione ai Goal 7, 11, 12, 13 e 17 e relativi Target, ha per oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari. La cooperativa potrà: |
|  | a) creare e/o gestire Configurazioni. In questa prospettiva la cooperativa può:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | - produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | - scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;                                                                                                                                                                                                                   |
|  | - accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | - svolgere tutte le attività consentite alle comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 199/2021 ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | - acquisire in proprietà, in proprietà superficiaria mediante diritto di superficie, in locazione e con ogni altra forma contrattuale idonea, terreni e immobili in genere per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e al fine di esercitare una delle attività sopra elencate;                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | - stipulare accordi con produttori terzi (c.d. "Produttori Terzi"), per la messa a disposizione di energia destinata all'autoconsumo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | b) la cooperativa potrà, inoltre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | - operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | - fornire un servizio di sportello energia nel territorio di riferimento, finalizzato a orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti del Terzo Settore ed enti religiosi nella riduzione dei consumi energetici, attraverso l'analisi delle bollette e la proposta di soluzioni tecnologiche per l'efficientamento energetico degli immobili;                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | - ideare, coordinare e gestire gruppi di acquisto finalizzati all'abbattimento dei costi economici per l'acquisto di impianti fotovoltaici;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | - fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - promuovere, e realizzare e/o gestire opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile, della mitigazione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente e del risparmio energetico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: colonnine di ricarica per veicoli elettrici; impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; sistemi di accumulo; sistemi di illuminazione pubblica a basso o nullo impatto ambientale; opere finalizzate alla razionalizzazione e al risparmio dei consumi energetici; sistemi di monitoraggio dei consumi, delle emissioni e, più in generale, dell'impatto ambientale;                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | - educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | - fornire servizi a CER, costituite al di fuori dell'ambito societario, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di consulenza e supporto in tutte le fasi della creazione della CER, gestione amministrativa della CER, ecc.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | - attivare altri servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica. All'interno delle Configurazioni attivate dalla cooperativa, ai sensi del D.M. del 7 dicembre 2023 MASE in deroga all'art. 2516 del codice civile, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato dal valore soglia dell'energia condivisa espresso in percentuale dall'Allegato 1 del DM 414 del 7 dicembre 2023 MASE o della diversa normativa di volta in volta applicabile, viene destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, secondo quanto stabilito da apposito regolamento interno. |  |
|  | La cooperativa, potrà costituire diverse configurazioni di autoconsumo diffuso secondo la normativa di riferimento di volta in volta vigente, fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | I Soci che intendono usufruire dello scambio mutualistico generato dalla Comunità Energetica, con l'adesione alla cooperativa, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle parti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | te di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del d. lgs 199/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Pertanto, la cooperativa, nella persona del suo legale rappresentante, sarà individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del d. lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii.. |  |
|  | La cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | La cooperativa assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i Soci fruitori che usufruiscono dello scambio mutualistico generato dalla Comunità Energetica, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla cooperativa.                                                                             |  |
|  | Per favorire e realizzare l'attività sopra prevista la cooperativa potrà promuovere e/o formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico; educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia; promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia.                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Tutte le attività saranno realizzate, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, sul, con e a favore del territorio, utilizzando e valorizzando le risorse umane, produttive, ambientali, culturali e sociali del territorio stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | In tutte le sue articolazioni la società porrà l'attenzione alla promozione dei diritti delle persone con disabilità nella progettazione e gestione di attività diversificate, tra cui, in particolare, quelle volte alla sensibilizzazione, formazione e consulenza per la piena accessibilità di eventi e manifestazioni culturali e dei luoghi di attrazione turistica.                                                                                                                                                                                                |  |
|  | La società cooperativa si propone altresì di svolgere all'occorrenza, quando ciò serva alla realizzazione ed al miglior e maggiore perseguimento dell'oggetto sociale, attività di compravendita di tutti gli articoli indicati nelle tabelle e/o gruppi merceologici di cui al D.M. 30 agosto 1971 (legge 426/71) che abbiano attinenza con le attività sopra indicate.                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | Inoltre la società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | A titolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | La cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | La società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi, adesioni e associazioni con autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni e non, anche attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | La società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività a non causare danno e a ricercare ed applicare le modalità per arrivare a non prendere alcunché dai sistemi naturali e a non sprecare nulla, con la visione di generare un beneficio netto per le persone e la biosfera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | La società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | - assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consorziali e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il mercato di riferimento ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | - prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato, macchine, mobili ed immobili;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | - acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari, impianti necessari per lo svolgimento dell'attività, compresa la sede sociale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, essendo tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'articolo 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni; |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | - richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | - stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | - partecipare a pubblici appalti secondo le modalità di legge;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | - al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>TITOLO III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | <b>SOCI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | <b>Art. 5 (Soci cooperatori)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | La partecipazione alla cooperativa è aperta e volontaria. Possono essere ammesse come soci cooperatori lavoratori le persone fisiche e come soci fruitori e produttori le persone fisiche e giuridiche e gli enti del terzo settore ex Art. 4 comma 1 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, PMI -anche se partecipate da enti territoriali- , associazioni, le società territoriali per l'edilizia residenziale, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche di servizi alla persona, i consorzi di bonifica, gli enti e organismi di ricerca e formazione, gli enti religiosi, le associazioni di protezione ambientale, nonché gli enti territoriali o autorità locali, comprese, ai sensi dell'Art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm. ii., le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. che risiedono, hanno domicilio, sede legale operativa o unità operative nel territorio di riferimento della cooperativa come delineato al precedente Art. 1. |  |
|  | Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | Possono essere soci cooperatori:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | a) lavoratori: ovvero coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative; possono altresì assumere la qualifica di soci cooperatori lavoratori (compatibilmente con il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | loro stato soggettivo) le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381/91 e successive modificazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | b) fruitori: le persone fisiche e giuridiche, residenti nel territorio, interessate a poter godere dei servizi offerti dalla cooperativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | c) produttori: quanti tendono a privilegiare la cooperativa quale destinataria della loro produzione, energetica e non, quando la stessa risulti funzionale all'attività della cooperativa stessa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | d) volontari: persone fisiche che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare i limiti previsti dalla legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | Ogni soggetto può essere contemporaneamente socio cooperatore lavoratore, fruitore e/o produttore, beneficiando di uno scambio mutualistico plurimo con la cooperativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | La cooperativa può articolare il proprio ambito operativo in più zone e aree territoriali in relazione alle Configurazioni riconducibili alle diverse cabine primarie a cui sono connessi gli impianti. Ogni Configurazione è da considerarsi autonoma sotto il profilo della produzione e del consumo di energia rinnovabile. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Cooperativa e ad ogni effetto di legge e dello statuto, si ritengono domiciliati presso l'indirizzo risultante dall'archivio anagrafico della Cooperativa corrispondente a quello indicato nel libro dei soci.                                                                                                                                                                                        |  |
|  | I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo le persone fisiche, società, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, comprese, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d. lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile. |  |
|  | Nell'ambito e nei limiti del disposto del D.M. 414/2023 e s.m.i., qualora persone giuridiche aderiscano alla cooperativa per partecipare ad una Configurazione devono qualificarsi come PMI e la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non deve costituire la loro attività commerciale e/o industriale principale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | A tal fine, l'organo amministrativo, nel rispetto del disposto della normativa tempo e per tempo vigente, dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.                                                                                                                               |  |
|  | Nella gestione della o delle Configurazioni vi è l'obbligo che vi siano consumatori finali della o delle Configurazioni tra i soci della cooperativa.                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private quali soci fruitori e/o produttori.                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | Possono infine essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo Titolo IV.                                                                       |  |
|  | L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. |  |
|  | Sono soci cooperatori coloro che concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.                                                                                                                                                       |  |
|  | Non possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo da parte di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa.                                                                             |  |
|  | <b>Articolo 6 (Categoria speciale di soci)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | Potranno aderire alla società, nei limiti di legge, anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.                                                                      |  |
|  | Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'articolo 2527 del codice civile.                                                                                                                                           |  |
|  | Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori lavoratori.                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti dall'articolo 10 del presente statuto, qualora l'organo amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti                                                     |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste dall'art. 27 del presente statuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>Articolo 7 (Ammissione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Quanti desiderano diventare soci devono presentare domanda all'organo amministrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | L'aspirante socio, nella domanda, dovrà specificare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | 2) l'interesse a far parte della società;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | 3) l'ammontare complessivo della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, che comunque non potrà essere superiore ai limiti previsti dalla legge;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | 4) l'indicazione, per gli aspiranti soci cooperatori lavoratori, delle effettive attività svolte, delle condizioni o capacità professionali, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa; |  |
|  | 5) l'indicazione, per i soci cooperatori produttori, delle caratteristiche dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, esistente o in programmazione, la cui produzione o parte della stessa può venire veicolata verso la o le Comunità Energetiche Rinnovabili gestite dalla cooperativa                                                                                                                                                              |  |
|  | 6) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | Possono essere ammesse come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private quali soci fruitori o produttori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | La domanda a soci delle persone giuridiche, in sostituzione dei dati previsti dal punto 1) dovrà contenere: denominazione, sede sociale, luogo e data di costituzione, attività svolta, copia della delibera con la quale l'organo sociale deputato ha autorizzato la domanda, persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio e copia dello statuto sociale.                                                         |  |
|  | Resta salva la facoltà, per l'organo amministrativo, di richiedere all'aspirante socio ogni altra documentazione ritenuta necessaria per una corretta valutazione della richiesta di adesione.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | La delibera di ammissione deve essere comunicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.     |
|  |  | Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.                                                                                                                                          |
|  |  | Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 2528 del codice civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | <b>Articolo 8 (Adempimenti e obblighi dei soci)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | Il socio ammesso deve versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, oltre l'importo corrispondente al valore della quota sottoscritta o, nel caso di socio sovventore, delle azioni sottoscritte.                                                                                                                                                            |
|  |  | Aderendo alla società i soci si obbligano:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | c) per i soci cooperatori lavoratori a non aderire, contemporaneamente, ad altre cooperative che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;                                                                        |
|  |  | d) a non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | <b>Art. 9 (Diritti dei soci)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | La partecipazione dei soci fruitori alla Comunità Energetica prevede, per gli stessi, il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione ad eventuali investimenti sostenuti, in conformità, comunque, alle previsioni relative agli apporti dei soci contenute in altre parti del presente statuto.   |  |
|  | <b>Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, procedure concorsuali, decesso e, per le persone giuridiche, scioglimento o liquidazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <b>Articolo 11 (Recesso del socio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società mediante posta elettronica certificata ovvero con ogni altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che può ricorrere al procedimento arbitrale di cui al successivo articolo 35. |  |
|  | Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione della domanda, trasmessa all'interessato mediante posta elettronica certificata ovvero con ogni altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | I soci fruitori che rivestano la qualifica di consumatori energetici hanno in ogni caso diritto di recesso ad nutum, in qualunque momento, con un preavviso di tre mesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2532 del Codice Civile non è ammesso il recesso parziale e qualora gli amministratori rilevino che il recesso sia illecito o non né sussistano i requisiti gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35.                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Articolo 12 (Esclusione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | b) non sia più in condizione di intrattenere con la cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;                                                                                                                                                                               |  |
|  | c) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;                                                                                                                                                                  |  |
|  | d) permanga moroso nel versamento della quota di capitale sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società dopo 30 (trenta) giorni dall'intimazione di pagamento;                                                                                             |  |
|  | e) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 8, lettere c) e d);                                                                                                                                                                                              |  |
|  | f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 5;                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | g) che, in qualità di socio cooperatore fruitore, si trovi in stato di liquidazione, liquidazione giudiziale o qualsiasi altra procedura concorsuale;                                                                                                                                                            |  |
|  | h) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, viepiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica. |  |
|  | L'esclusione sarà inoltre deliberata anche nei confronti del socio cooperatore lavoratore che:                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | 1. non superi il periodo di prova;                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | 2. svolga o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 3. resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di tre giorni consecutivi o per tre volte in dodici mesi;                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 4. a seguito di abbandono del posto di lavoro o con compimento di altre azioni possa causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro;                                                                                                                                               |  |
|  | 5. si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o altro);                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | 6. si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla società o a committenti o partecipi a risse nei luoghi di lavoro;                                                                                                                                                                              |  |
|  | 7. arrechi danni al materiale, attrezzatura, mezzi e/o locali della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave;                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 8. senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | 9. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del codice civile;                                                                                                                                                                  |  |
|  | 10. commetta mancanze che abbiano già dato luogo, negli ultimi 18 (diciotto) mesi, a provvedimento di sospensione superiore                                                                                                                                                                                      |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | ad un giorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere al procedimento arbitrale di cui al successivo articolo 35, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 del d.Lgs. n. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, attivare le eventuali azioni legali ovvero chiedere ad un organo composto da tre persone, nominato dall'assemblea, di pronunciarsi entro sessanta giorni. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35. |  |
|  | L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | <b>Articolo 13 (Decesso del socio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma dell'articolo 2534 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <b>Articolo 14 (Rimborso delle quote - responsabilità dei soci uscenti e loro eredi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale del capitale sociale versato eventualmente aumentato per rivalutazione o ristorno oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario.                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | La liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Per la frazione di capitale eventualmente assegnata ai soci ai sensi articolo 2545-sexies del codice civile, il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni, con corresponsione degli interessi legali.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.                                                                                                                                                                                  |  |
|  | Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | delle azioni quote hanno avuto effetto.<br>Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione del capitale sociale spettante.<br>Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>TITOLO IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>SOCI SOVVENTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Art. 15 (Soci sovventori)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche residenti, domiciliate o, per le persone giuridiche, con sede legale o unità operative, nel territorio di riferimento così come delineato ai precedenti Artt. 1 e 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa, di cui al successivo art. 18, lett. a.4), del presente statuto. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di € 500 (cinquecento) ciascuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.                                                                                                                                                                              |
|  | L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti il piano di sviluppo aziendale collegato all'emissione, l'importo complessivo della stessa e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | A ciascun socio sovventore, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte, è attribuito un solo voto in sede assembleare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 del codice civile. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. |  |
|  | Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 del codice civile i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | L'Assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci sovventori.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 22ss. del presente Statuto.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa e nomina, per la liquidazione, di un organo collegiale. Tali nomine saranno deliberate a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.                                          |  |
|  | La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere sempre costituita da soci cooperatori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a, del d.lgs 112/2017. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare il capitale detenuto dai soci cooperatori.                                                                                      |  |
|  | La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle quote dei soci cooperatori, per il                                                 |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | loro intero valore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>Art. 16 (Recesso dei soci sovventori e disposizioni applicabili)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.                                                                             |  |
|  | Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.                                                          |  |
|  | <b>TITOLO IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <b>RISTORNI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | <b>Art. 17 (Ristorni)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto, per i soci lavoratori, dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge 142/2001 e, per tutti i soci, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. |  |
|  | Il costo derivante dal ristorno potrà essere imputato a Conto Economico oppure lo stesso ristorno potrà essere erogato in sede di destinazione dell'utile di esercizio come previsto dal successivo Art. 20.                                                                                                                                |  |
|  | Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente statuto, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:                      |  |
|  | - per i soci lavoratori, il complessivo dell'utile effettivamente imputabile al lavoro del socio, commisurato al rapporto tra i costi per il personale imputabile ai rapporti intercorsi con i soci lavoratori e il totale dei costi per il personale rilevati nel Conto Economico della cooperativa;                                       |  |
|  | - per i soci fruitori il complessivo dei ricavi rilevati nel Conto Economico della cooperativa imputabili ai rapporti intercorsi, nell'esercizio, con il socio;                                                                                                                                                                             |  |
|  | - per i soci produttori il complessivo dei costi rilevati nel Conto Economico della cooperativa per l'acquisto di energia elettrica, nell'ambito delle CER, imputabili ai rapporti intercorsi, nell'esercizio, con il socio.                                                                                                                |  |
|  | L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida ovvero mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali.                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>TITOLO V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | <b>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Art. 18 (Elementi costitutivi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Il patrimonio della cooperativa è costituito:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | 1. dai conferimenti effettuati da ciascun socio ordinario, di cui al precedente art. 5, lett. a) e c), rappresentati da una quota ciascuna del valore nominale non inferiore a 100 (cento) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;                                                                                                                                         |  |
|  | 2. dai conferimenti effettuati da ciascun socio ordinario, di cui al precedente art. 5, lett. b), rappresentati da una quota ciascuna del valore nominale non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;                                                                                                                                         |  |
|  | 3. dai conferimenti effettuati da ciascun socio ordinario, di cui al precedente art. 5, lett. c), rappresentati da una quota del valore nominale non inferiore a 500 (cinquecento) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;                                                                                                                                                 |  |
|  | 4. dai conferimenti effettuati da ciascun socio volontario, di cui al precedente art. 5, lett. d), rappresentati da una quota ciascuna del valore nominale non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;                                                                                                                                        |  |
|  | 5. dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 15;                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | b) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | a) dalla riserva straordinaria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | b) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>Art.19 (Vincoli delle quote e loro alienazione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con PEC o lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.                                                                                                     |  |
|  | Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente art. 5. |  |
|  | Il provvedimento che nega al socio cooperatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 35.                                                                                                                                                                                  |
|  |  | <b>Art. 20 (Bilancio di esercizio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle disposizioni di legge.                                                                                                                                                                                              |
|  |  | Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.                            |
|  |  | L'organo amministrativo predispone anche il bilancio sociale, che deve essere presentato all'Assemblea dei Soci e approvato nella stessa adunanza dedicata all'approvazione del bilancio di esercizio.                                                                                                                                                                           |
|  |  | Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere pubblicati sul sito internet della cooperativa.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs 112/2017 e agli articoli 2514 e 2545quater del codice civile:                                                                                                           |
|  |  | a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del tre per cento;                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e dallo specifico regolamento;                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori di cui al precedente articolo 15;                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | g) la restante parte a riserva straordinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | Gli utili conseguiti devono innanzitutto sostenere lo svolgimento dell'attività istituzionale della cooperativa e per l'incremento del patrimonio, pertanto alle destinazioni di cui alle precedenti lettere c), e), e f) e g) può essere destinata una quota inferiore al cinquanta per cento dell'utile annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti. |
|  |  | La cooperativa non potrà, inoltre, procedere a distribuzione indiretta di utili. In particolare viene tassativamente vietata:                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | i) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | l) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'Art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel precedente Art. 4;                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | m) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | n) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, fondatori, ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la cooperativa o ne siano partecipi, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della cooperativa, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dello scambio mutualistico in seno all'attività di interesse generale di cui all'articolo 4; |  |
|  | o) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o del limite aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>Art. 20.1 (Relazione annuale alla comunità di riferimento)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione redige, almeno con cadenza annuale, una relazione destinata alla comunità di riferimento, con l'obiettivo di illustrare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - gli obiettivi programmati per l'anno successivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | - le attività previste per il perseguimento dello scopo comunitario;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | - i risultati conseguiti nell'anno precedente in relazione alle attività svolte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | La relazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione e viene resa pubblica con modalità idonee a garantirne l'accessibilità ovvero, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mediante affissione alla bacheca informativa della sede legale, con pubblicazione sui profili social della cooperativa, con pubblicazione sul sito internet della cooperativa o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | altri strumenti di comunicazione ritenuti adeguati.<br>La medesima relazione sarà poi illustrata in una Assemblea Pubblica aperta alla comunità di riferimento, da tenersi almeno 1 volta l'anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Tale adempimento è disposto in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 12 del 3 agosto 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | <b>TITOLO VI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | <b>RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>Art. 21 (Organi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | Sono organi della Società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | 1. l'Assemblea dei soci;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 2. il Consiglio di Amministrazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 3. l'Organo di Controllo e/o il Revisore, se nominati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | <b>Art. 22 (Assemblee)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su organi di stampa a diffusione locale o inviato per lettera raccomandata o tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza. |  |
|  | Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia, in questo caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.                                                                            |  |
|  | L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | La convocazione deve altresì essere rivolta ad eventuali lavoratori e fruitori non soci al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al successivo art. 34.                                                                                                                                                                   |  |
|  | <b>Art. 23 (Assemblea Ordinaria)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.                                                                                     |  |
|  | In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 4) l'eventuale nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 112/2017, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere ai sindaci;                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | 5) il conferimento, sentito l'organo di controllo, se nominato, dell'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quarter del codice civile, e la determina del corrispettivo spettante agli incaricati;                                                                                                                                                              |  |
|  | 6) la delibera sulla responsabilità degli amministratori; sulla responsabilità dei sindaci componenti dell'organo di controllo e/o del revisore, se nominati;                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | 7) la delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta, da parte dell'interessato, di pronuncia assembleare;                                                                                                                                                  |  |
|  | 8) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | 9) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, con particolare riguardo al regolamento di cui al successivo art. 34;                                                                                                                                                                                                |  |
|  | L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile.                                                                                                           |  |
|  | L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, qualora nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la con- |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | vocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo o dal revisore, qualora nominati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | <b>Art. 24 (Assemblea Straordinaria)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisca per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. |
|  |  | <b>Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | <b>Art. 26 (Votazioni)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | <b>Art. 27 (Voto)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dall'entità della quota sottoscritta o, per i soci sovventori, dal numero di azioni sottoscritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata unicamente dai soggetti la cui rappresentanza della persona giuridica socia sia desumibile da visura camerale aggiornata. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.                                                                                                                                          |  |
|  | Al fine di salvaguardare il più possibile l'apporto del capitale umano del territorio, ovvero dei soci persone fisiche, i voti espressi dalle persone giuridiche non possono superare, in ogni adunanza assembleare, un quinto dei voti esprimibili. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci persone giuridiche verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili e il numero di voti da essi portati. |  |
|  | I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre altri soci.                                                                                                                                 |  |
|  | Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Le Organizzazioni di tutela e rappresentanza delle cooperative cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Le amministrazioni locali di Racconigi e dei Comuni confinanti potranno partecipare ai lavori dell'assemblea tramite il sindaco pro tempore e/o un suo delegato, senza diritto di voto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | Sarà cura del Consiglio di Amministrazione invitare, inoltre, a partecipare alle assemblee dei soci, in qualità di uditori, il maggior numero di altri soggetti appartenenti alla comunità di riferimento ed interessati alle attività territoriali della cooperativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rappresentati delle associazioni, delle aziende, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni produttive, delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni religiose).                            |  |
|  | I fruitori non soci e i lavoratori non soci in forza alla cooperativa alla data di svolgimento dell'assemblea potranno partecipare alla stessa, senza diritto di voto e potranno presentare al consiglio di amministrazione proposte da portare                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | all'attenzione dei soci in sede assembleare, riservandosi il diritto di illustrarle direttamente nella stessa sede assembleare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | <b>Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <b>Art. 29 (Amministrazione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Possono quindi essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione soggetti interessati esterni alla cooperativa ed appartenenti alla comunità territoriale di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale. |  |
|  | Non possono essere nominati amministratori, inoltre, coloro che si trovino in una condizione di incompatibilità. È considerata condizione di incompatibilità il rivestimento di una carica elettiva o di nomina (consigliere comunale, assessore, sindaco) nelle amministrazioni del Comune di Berceto e dei Comuni confinanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | È obbligatoria l'elezione di almeno un socio lavoratore e di almeno un socio fruitore qualora la cooperativa superi due dei limiti previsti dall'art. 2435bis del codice civile, ridotti alla metà, così come previsto dall'art. 11, comma 4, lettera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | b), del d.lgs 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Gli amministratori possono essere rieletti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dall'assemblea ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.                                                                                                                                                                                  |  |
|  | Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, e nel rispetto dei limiti di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. |  |
|  | Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Le delibere del consiglio di amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.                                                                                                                                                                        |  |
|  | La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere comunicata a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.                   |  |
|  | Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.                                                                                                                                              |  |
|  | Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.                                                |  |
|  | Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nell'apposito libro del consiglio di amministrazione.                                                                                                                                                                    |  |
|  | Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;                                                                                                                                                               |  |
|  | b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | zione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. |  |
|  | Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo, qualora nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | <b>Art.30 (Competenze)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei soci sovventori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | c) redigere il bilancio sociale e provvedere a pubblicarlo nel sito internet della cooperativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci e attestare la sussistenza della prevalenza mutualistica, nonché indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per valorizzare le risorse territoriali e contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale;

e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;

h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

i) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;

j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;

k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;

l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;

n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile;                                                                                                  |  |
|  | p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;                                                                                                                                                                                   |  |
|  | q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;                                                                                              |  |
|  | r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del codice civile.                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <b>Art.31 (Sostituzione degli Amministratori)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.                                                                                                                           |  |
|  | In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o sovventore o di rappresentante dei lavoratori.                                                                                                               |  |
|  | Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.        |  |
|  | <b>Art.32 (Presidente)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. |  |
|  | Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.                                                                                                          |  |
|  | Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.                                                                         |  |
|  | Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.                                                             |  |
|  | Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.                                                   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Art. 33 (Organo di controllo - Revisore)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile o ne venga comunque valutata l'opportunità la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo in forma monocratica o collegiale. Se collegiale l'organo sarà composto di tre membri effettivi (tra i quali un presidente nominato dall'assemblea) e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.                                                                 |
|  | Se nominato, l'organo di controllo, in assenza della nomina di un revisore, esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile e della legislazione speciale in materia.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | In alternativa o in aggiunta all'organo di controllo i soci potranno nominare un revisore, munito dei prescritti requisiti di legge, che eserciterà le funzioni previste dalle norme di legge vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | L'organo di controllo e il revisore, se nominati, durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | La cessazione del o dei sindaci e/o del revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio la funzione è stata ricostituita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Non possono essere nominati alla carica di sindaco o di revisore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.                                                                                                                                                                               |
|  | Qualora sia stato nominato un organo di controllo collegiale in caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | L'organo di controllo, se nominato, oltre alle funzioni tipiche esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs medesimo.                                            |
|  | L'organo di controllo e/o il revisore può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | L'organo di controllo, se nominato, relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico e sui criteri seguiti nella gestione sociale per valorizzare le risorse territoriali e contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | L'organo di controllo, se nominato, deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del d.lgs 112/2017, la composizione dell'Organo di controllo collegiale dovrà prevedere la nomina di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>Art. 34 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori non soci, dei fruitori non soci e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del d.lgs 112/2017 e della relativa normativa di attuazione. |  |
|  | In considerazione che i soci sono anche identificabili come utenti dei servizi offerti dalla cooperativa il loro coinvolgimento è assicurato dal rapporto sociale. Gli utenti non soci avranno possibilità di interloquire con gli organi societari attraverso un apposito spazio ad essi dedicato nel sito della cooperativa, all'interno del quale potranno presentare richieste, rilievi, ecc. Sunto degli interventi dovrà essere riportato all'interno del Bilancio Sociale.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Art. 35 - (Clausola di conciliazione ed arbitrale)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cuneo. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | arbitri decideranno secondo diritto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | diritti disponibili relativi al rapporto sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | <b>TITOLO VIII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <b>Art. 36 (Scioglimento anticipato)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | siduo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | comma 3, lettera a), del d.lgs 112/2017;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <b>TITOLO IX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | <b>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>Art. 38 (Regolamenti interni e codice etico)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-<br>tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-<br>minando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo sciogli-<br>mento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo po-<br>trà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successiva-<br>mente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze pre-<br>viste per le modifiche statutarie. Nei regolamenti potranno<br>essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordi-<br>namento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto<br>costituiti. |  |
|  | La società potrà dotarsi, inoltre, di un codice etico, conte-<br>nente i principi ispiratori dell'agire della cooperativa. A<br>tali principi, posti a tutela del territorio nel quale la coo-<br>perativa opera e dei diritti dei soggetti in situazione di<br>vulnerabilità con cui la cooperativa viene a contatto, i soci<br>ed i dipendenti dovranno uniformare la propria condotta. Il<br>codice etico conterrà le misure utili alla prevenzione, imme-<br>diata cessazione e puntuale sanzione dei comportamenti in vio-<br>lazione dei principi etici rilevati.                                             |  |
|  | <b>Art. 39 (Clausole mutualistiche)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente,<br>la cooperativa osserva le disposizioni di cui agli articoli<br>2512 e 2513 e le clausole mutualistiche di cui all'articolo<br>2514 del codice civile relative alla remunerazione del capita-<br>le dei soci cooperatori e sovventori, alla indivisibilità del-<br>le riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi<br>mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n.<br>59/1992.                                                                                                                                           |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

